



Sentenza della Corte nella causa C-798/24 | [Jautiva] ¹

Comunicato stampa n. 115/26

Lussemburgo, 3 settembre 2026

Il diritto dell'Unione non richiede la pubblicazione di informazioni relative a tutti gli azionisti, compresi quelli di minoranza, di una società per azioni

Inoltre, il diritto dell'Unione osta alla pubblicazione online di dati personali relativi a tali azionisti qualora l'accesso a tali dati non sia subordinato ad alcuna condizione, quale la dimostrazione di un legittimo interesse, e ciò anche se detta pubblicazione persegue un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione

La Corte costituzionale della Lettonia è stata investita di un ricorso costituzionale proposto da 17 azionisti di minoranza di una società per azioni, i quali contestano la conformità al diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, garantito dalla Costituzione lettone, di una disposizione nazionale ² che impone la messa a disposizione del pubblico di informazioni relative agli azionisti di società per azioni.

Se detto azionista è una persona fisica, tali informazioni comprendono il nome, il cognome, il numero di identificazione personale o, in mancanza di tale numero, la data di nascita, il numero e la data di rilascio di un documento d'identità, il paese e l'autorità del rilascio, nonché l'indirizzo al quale l'azionista può essere raggiunto. Inoltre, e indipendentemente dal fatto che l'azionista sia una persona fisica, dette informazioni includono anche l'indirizzo di posta elettronica dell'azionista, la categoria, il numero e il valore nominale delle sue azioni, nonché il numero di voti ad esse associati. Le suddette informazioni sono accessibili online e possono essere scaricate in blocco, segnatamente da qualsiasi utente non identificato.

I ricorrenti ritengono che il legislatore lettone non abbia comprovato la necessità di divulgare tali informazioni al pubblico, sottolineando l'elevato rischio che esse vengano utilizzate a fini disonesti. Per di più, una volta pubblicate, non sarebbe possibile applicare alcuna restrizione al loro utilizzo successivo. Essi invocano in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2022, *Luxembourg Business Registers* ³, relativa all'accesso del pubblico alle informazioni sui titolari effettivi delle società.

Secondo la Corte costituzionale della Lettonia, nel caso di specie tale divulgazione perseguirebbe tre obiettivi ossia, in primo luogo, garantire un contesto imprenditoriale trasparente per tutelare gli interessi di terzi, in secondo luogo, prevenire il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché, in terzo luogo, fornire le informazioni necessarie all'attuazione delle sanzioni nazionali, internazionali e dell'Unione europea.

Nutrendo dubbi sull'esistenza di un obbligo di pubblicazione imposto dal diritto dell'Unione e, in particolare, dalla direttiva 2017/1132 ⁴, la Corte costituzionale della Lettonia ha adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale. Questo rinvio pregiudiziale verte inoltre sulla questione se il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) ⁵ osti a una normativa nazionale che impone la messa a disposizione del pubblico di dati personali relativi a tutti gli azionisti, compresi quelli di minoranza, di società per azioni, al fine di realizzare i tre obiettivi sopra menzionati, qualora l'accesso a tali dati non sia subordinato ad **alcuna condizione**, quale la dimostrazione di un legittimo interesse.

Nella sentenza odierna, la Corte giudica innanzitutto che, tenuto conto della sua formulazione, del contesto in cui si inserisce e degli obiettivi che persegue, la disposizione pertinente della direttiva 2017/1132 **non** richiede la pubblicazione di informazioni relative a tutti gli azionisti delle società per azioni, compresi gli azionisti di minoranza di tali società.

Per quanto riguarda poi l'interpretazione del RGPD, la Corte ricorda che i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **non costituiscono prerogative assolute**, ma devono essere considerati in relazione alla loro funzione sociale ed essere bilanciati con altri diritti fondamentali. È quindi possibile apportare **limitazioni**, a condizione che siano previste dalla legge e che rispettino il contenuto essenziale dei diritti fondamentali, nonché il principio di proporzionalità.

Nel caso di specie, secondo la Corte, la messa a disposizione del pubblico dei dati in questione è prevista dalla legge e non lede il contenuto essenziale dei diritti fondamentali interessati. Ciò posto, essa costituisce tuttavia una **grave ingerenza** in tali diritti. Infatti, i dati di cui trattasi possono consentire di tracciare un profilo relativo, tra l'altro, alla situazione patrimoniale dell'azionista interessato, nonché ai settori economici e alle imprese specifiche in cui questi investe. Tali dati sono peraltro accessibili a un **numero potenzialmente illimitato di persone**, cosicché il loro trattamento può consentire di accedere liberamente ai dati in questione anche a persone che, per motivi estranei all'obiettivo perseguito da tale messa a disposizione, cerchino informazioni sulla situazione, in particolare materiale e finanziaria, di un siffatto azionista. Le potenziali conseguenze per gli interessati derivanti da un eventuale **uso abusivo** dei loro dati sono aggravate dal fatto che, una volta resi disponibili al pubblico, questi dati possono non solo essere liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi.

A tale riguardo, per quanto concerne l'obiettivo di garantire un contesto imprenditoriale trasparente al fine di tutelare gli interessi dei terzi, la Corte dichiara che la pubblicazione di dati relativi a tutti gli azionisti di una società per azioni e, in particolare, ai suoi azionisti di minoranza non sembra presentare alcuna utilità rispetto a tale obiettivo. Di conseguenza, la normativa nazionale in questione non risulta **né idonea né necessaria** per il raggiungimento di detto obiettivo.

Per quanto riguarda gli altri due obiettivi, consistenti rispettivamente nel prevenire il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché nel fornire le informazioni necessarie all'attuazione delle sanzioni nazionali, internazionali e dell'Unione, la Corte constata che la normativa nazionale in questione non risulta **né necessaria né proporzionata** rispetto a tali obiettivi. Essa rileva segnatamente che, per quanto riguarda gli azionisti, compresi quelli di minoranza, delle società, non risulta strettamente necessario che i loro dati siano accessibili a chiunque senza che questi debba dimostrare un legittimo interesse, poiché sono disponibili mezzi meno lesivi, quali la limitazione dell'accesso alle persone che dimostrino tale interesse, unitamente, per quanto riguarda l'obiettivo attinente all'attuazione delle sanzioni, alla restrizione dell'obbligo di pubblicazione ai soli dati relativi alle persone contenuti negli elenchi delle sanzioni.

La Corte osserva anche che la normativa nazionale in questione non è corredata di **garanzie sufficienti** per tutelare efficacemente gli interessati dai **rischi di abuso**, in quanto i loro dati sono accessibili su Internet e possono essere scaricati in blocco, segnatamente da parte di un qualsiasi utente non identificato.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrino esclusivamente nelle seguenti materie 1) sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) diritti di accisa, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, o 6) sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale risolvono la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del quadro giuridico si riferisce al periodo pertinente e si basa sugli atti della causa.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Curia Web TV](#)» nonché su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+ 32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² L'articolo 4.¹⁵, primo comma, punto 2, lettera b), della legge sul registro delle imprese, letto in combinato disposto con l'articolo 4.¹⁰, quinto comma, di tale legge e con l'articolo 235, paragrafo 1, del codice del commercio.

³ Sentenza nelle cause riunite [C-37/20 e C-601/20](#) (v. anche comunicato stampa n. [188/22](#)).

⁴ [Direttiva \(UE\) 2017/1132](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, in particolare l'articolo 14, lettera d), della medesima.

⁵ [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), in particolare i suoi articoli 5 e 6, letti alla luce degli articoli 7 e 8 della Carte dei diritti fondamentali.